

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1961

(51^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (496) (D'iniziativa dei senatori Parri ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

| | |
|--|-----------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 644, 645, 648, 649, 650, 651 |
| BATTAGLIA | 646 |
| BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno | 644, 646, 649, 650, 651 |
| BUSONI | 646, 647, 648, 649 |
| GIANQUINTO | 647, 648 |
| PESSI | 645, 646, 647, 649, 650 |
| SCHIAVONE, relatore | 645, 648, 649, 650, 651 |
| TUPINI | 646, 648, 651 |

« Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'Ospedale principale di Tripoli " Vittorio Emanuele III " e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia » (620) (D'ini-

ziativa dei senatori Alberti ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

| | |
|---|---------------|
| PRESIDENTE | Pag. 651, 652 |
| TESSITORI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione | 652 |

Sull'ordine dei lavori:

| | |
|--|-----|
| PRESIDENTE | 651 |
| BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno | 651 |
| BUSONI | 651 |
| GIANQUINTO | 651 |
| PESSI | 651 |

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Bruno, Busoni, Caruso, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Tupini, Zampieri e Zotta.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Tessitori ed

il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

P I C A R D I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Parri ed altri: « Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (496)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Parri ed altri: « Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ».

B I S O R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Onorevole Presidente, venne chiesto al Governo di dare prontamente il suo parere sui tre emendamenti presentati dai senatori Pessi ed altri alla Sottocommissione che ha studiato il disegno: e cioè sugli emendamenti seguenti:

1) dopo l'articolo 3 aggiungere un nuovo articolo, così formulato:

« È soppresso l'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96 »;

2) all'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

« Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenzza è assicurato il diritto di godimento dell'assistenza medica e farmaceutica al pari dei mutilati e invalidi di guerra »;

3) dopo l'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, aggiungere il seguente articolo 8-bis:

« Contro le decisioni della Commissione di cui agli articoli 1 e 2 è ammesso il ricorso per via amministrativa alla Corte dei conti ».

Ho curato personalmente che gli uffici competenti si esprimessero con sollecitudine su quegli emendamenti e ora son pronto a comunicare la risposta del Governo.

Si può essere favorevoli, credo, a tutti e tre gli emendamenti, anche se un po' discutibile è il primo, che mira a conceder l'assegno anche quando non sussiste lo stato di bisogno. La questione venne già discussa nel 1955. Ora però il Governo si rimette, in proposito, alle decisioni della Commissione.

È anche d'accordo circa la concessione dell'assistenza medica e farmaceutica.

Quanto poi all'appello davanti alla Corte dei conti, ritengo conveniente che sia concesso, come già accennai alla Sottocommissione; e, per concederlo, ritengo opportuno si dica che sono ammessi ricorsi alla Corte contro le delibere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge del 1955, che si occupa della concessione degli assegni.

Passo a parlare dell'articolo 4 del disegno, articolo circa il quale già dissi alla Sottocommissione quale avrebbe potuto essere — secondo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — il testo da adottare, in luogo di quello proposto nel disegno di legge. Posso aggiungere che ho io stesso parlato col Capo gabinetto del Ministero del lavoro e mi è stato confermato e spiegato come, per convincentissime ragioni tecniche, il testo di quell'articolo possa esser solo quello che già indicai. Spiego.

Per le assicurazioni di invalidità e vecchiaia esiste un particolare sistema legislativo: entrano in giuoco determinati requisiti, forme e fondi. Non si può, pertanto, in modo del tutto fittizio, inserire in quel sistema, a carico di fondi che esso disciplina e prescindendo totalmente dai requisiti e dalle forme che esso esige, la concessione di una pensione d'invalidità e vecchiaia a chi non abbia alcun nesso con quel sistema. Non si possono manovrare gli stanziamenti destinati a quelle assicurazioni per dare, invece, altri assegni anche se « di benemerenzza ». Tutto quel che può esser concesso son le agevolazioni che il sistema consente in favore di coloro i quali, potendo vantare qualche addentellato con quel sistema, chiedono di goderne i vantaggi. Questo è il massimo inauventabile della concessione cui il Governo è

disposto. Pertanto la nuova formula che propongo per l'articolo 4, e per la quale non potrei accettare variazioni, è la seguente:

« L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito col seguente:

Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione prodotta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1

La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:

« Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati: ».

(È approvato).

Art. 2.

Dopo la lettera c) del secondo comma dello articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente capoverso:

« d) la detenzione in carcere a seguito di condanne pronunziate dopo il 28 ottobre 1922 per attività svolte contro il fascismo anche anteriormente a tale data. In mancanza di documenti od atti probatori che siano andati smarriti o distrutti la dimostrazione del nesso di causalità potrà essere fornita coi mezzi di prova previsti dal Codice civile ».

SCHIAVONE, relatore. Mi sia permesso, onorevole Presidente, in sede di votazione degli articoli, di illustrare meglio il mio punto di vista.

Devo subito dire che a mio parere c'è *contradictio in terminis* nelle parole « attività svolte contro il fascismo anche anteriormente al 28 ottobre 1922 » in quanto il fascismo non è esistito che con l'assunzione a regime, avvenuta appunto in tale data.

Ora, la sentenza prevista in questo articolo 2 è di condanna per un delitto commesso contro il fascismo prima della instaurazione di esso a regime!

Pertanto, trattandosi di condanne posteriori inflitte per fatti anteriori, in rapporto ad un fascismo all'epoca inesistente, l'articolo in discussione offre il fianco a molte critiche e credo non sia possibile approvarlo, neanche nella sua seconda parte.

PETTI. Potrei anche essere d'accordo con il relatore Schiavone sull'opportunità di abolire l'ultima parte di questo articolo, ma desidero presentare un ordine del giorno per richiamare l'attenzione della Commissione — di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, — su alcuni punti che mi sembra non si debbano trascurare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Petti:

« La 1ª Commissione permanente del Senato, approvando il disegno di legge che reca modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e delle loro famiglie superstiti, esprime il voto che la Commissione, di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, vagliando i documenti probatori del nesso di causalità richiesto dalla legge, tenendo presenti i numerosi casi di impossibilità da parte degli interessati di reperire una documentazione formalmente completa a causa degli eventi bellici intercorsi, ammetta con sufficiente elasticità di criteri la validità di documentazioni surrogatorie atte ad accertare la fondatezza delle richieste ».

T U P I N I . Apprezzo lo sforzo fatto dal senatore Pessi di tradurre in un ordine del giorno il concetto della seconda parte dell'articolo 2 in discussione, ma, per le ragioni già esposte nelle precedenti sedute, faccio osservare che, essendo noi legislatori, dobbiamo preoccuparci delle conseguenze di ciò che approviamo.

A mio avviso non è possibile essere favorevoli al disposto dell'articolo 2, nè accettare un ordine del giorno che auspichi, da parte dell'autorità che deve effettuare accertamenti sulla fondatezza delle richieste, una maggiore attenzione nelle valutazioni.

Non dobbiamo formulare, nè tanto meno approvare, disposizioni antigiuridiche e per questo mi dichiaro contrario all'approvazione dell'articolo 2 ed all'ordine del giorno del senatore Pessi.

P E S S I . La mia proposta non si riferisce solo all'articolo 2, ma a tutto il disegno di legge.

Se, in accoglimento delle proposte avanzate, si abolisse tale articolo, sparirebbe dal provvedimento qualsiasi regolamentazione per quello che riguarda la presentazione dei documenti; pertanto la mia richiesta vorrebbe suonare come consiglio alla Commissione giudicatrice affinché, nell'esaminare la posizione di chi ha diritto o meno ai benefici previsti, siccome molti documenti sono andati perduti, si lasci guidare da una certa larghezza di interpretazione.

B A T T A G L I A . Per una maggiore chiarezza, sarebbe opportuno portare qualche esempio.

P E S S I . Un detenuto che risulti ammalato in conseguenza della carcerazione, può anche non essere in possesso dei documenti attestanti la sua infermità; questi possono essere andati distrutti a seguito di eventi bellici.

Quando si esce dal carcere, infatti, non si riceve alcun documento, mentre quando si ritorna a casa si può, dalla Questura locale o da medici autorizzati, essere riconosciuti malati. Penso che attraverso tali mezzi, si

possa offrire alla Commissione giudicatrice la possibilità di meglio valutare i singoli casi.

Pertanto, se i documenti originali non vi sono più, vi dovrebbero poter sopperire altri, che diano la garanzia che chi li presenta è stato effettivamente malato in conseguenza di persecuzioni.

B A T T A G L I A . Si vorrebbe dunque sostituire la documentazione ufficiale con quella di un medico che dovrebbe certificare che un individuo ha contratto malattia in carcere!

P E S S I . Questo già avviene per le pensioni di guerra.

Senza ricorrere ad una norma di legge, l'ordine del giorno da me presentato tenderebbe a raccomandare una interpretazione non eccessivamente rigida dei fatti alla Commissione competente, in modo che potessero usufruire dei benefici anche quelle persone, e ve ne sono molte, che non possono presentare la documentazione richiesta.

Si pensi che, delle domande fatte, se ne è accettato solo il 10 per cento!

B U S O N I . Da parte mia proporrei di accantonare quest'ordine del giorno, per vedere di trovare una formula legislativa, accettabile da tutti, che contenga l'invito, alla Commissione in questione, a giudicare con una certa larghezza.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, vi prego di tener presente che, quando con questa proposta di legge si modifica l'articolo 1 della legge del 1955 abolendo le parole « immediata e diretta », si viene a stabilire che l'assegno potrà esser dato per una « causa » non avente quei requisiti. La concessione è molto notevole.

Vi prego anche di tener presente che — se poi si concede (come fin da principio ho consentito) il ricorso alla Corte dei conti contro le decisioni della Commissione — si viene ad ammettere una doppia valutazione dei fatti da esaminare, la quale importa ulteriori possibilità di larghezza.

D'altra parte va anche tenuto presente che nella legislazione attuale (a quanto so) non esiste una norma che renda necessaria e inderogabile l'esibizione di specifiche prove formali e solenni dinanzi alla Commissione giudicatrice, limitando a quelle sole prove l'esame della Commissione.

Questo premesso, e poichè tale Commissione è composta di persone insospettabili la cui preparazione dà il più sicuro affidamento per una giusta valutazione dei fatti; poichè inoltre, il successivo ricorso alla Corte dei conti fornisce un'ulteriore garanzia per chiunque desideri un riesame, credo sia inopportuno raccomandare con un ordine del giorno alla Commissione di usare elasticità nell'apprezzare le prove. Si può infatti esser sicuri che essa agirà con la necessaria prudenza e larghezza nello apprezzarle, in modo che, ogni qual volta dai mezzi di prova più idonei risulti dimostrata l'esistenza di sicuri requisiti per l'assegno, questo verrà concesso senza formalismi che non siano voluti dalla legge.

L'ordine del giorno presentato, insomma, mi pare che teorizzi fuor di luogo e suoni anzi poco riguardoso per la Commissione, la quale, indubbiamente saprà benissimo da sè come regolarsi.

P E S S I . Dopo queste precisazioni dell'onorevole Sottosegretario che hanno eliminati i miei dubbi sulla questione, ritiro l'ordine del giorno da me presentato.

B U S O N I . Come ho già avuto modo di dichiarare, sono disposto a rinunciare alla seconda parte dell'articolo 2, ma insisto per la votazione del primo comma, perchè, proprio per il ricordo di un triste periodo della vita nazionale, ritengo di dovere essere favorevole all'approvazione di tale comma. Si tratta, in effetti, di accertare le cause che possono avere determinato malattie tra i detenuti che si trovavano in carcere prima del giorno della marcia su Roma, per conflitti avvenuti con i fascisti, e che sono stati condannati, o per lo meno giudicati, dopo il 28 ottobre 1922, vale a dire dopo la marcia su Roma. In Toscana, ad esempio, dove la lotta antifascista è stata violenta come in nessun'altra parte d'Italia, in seguito all'assas-

sinio di Lavagnini da parte dei fascisti, è avvenuta una serie di conflitti, in seguito ai quali circa un migliaio di persone è rimasto nelle carceri di Firenze per diversi anni. E questo perchè? Perchè mentre si svolgeva l'istruttoria dei processi, aveva luogo la marcia su Roma che, con l'avvento del fascismo al potere, operava tutto un cambiamento nella situazione esistente; invero, per i fatti avvenuti nell'aprile del 1921, i processi furono celebrati nel 1923 e nel 1924, appunto perchè la marcia su Roma era venuta a determinare una situazione nuova. I processi presso la Corte d'assise, inoltre, si svolgevano alla presenza delle giurie popolari, le quali potevano essere facilmente influenzate, sia dalle manifestazioni fasciste, sia dalle pressioni che, da parte dei fascisti già al potere, venivano esercitate sui singoli giurati. Di conseguenza, si sono avute molte condanne, che probabilmente non sarebbero state pronunziate se non vi fosse stata la marcia su Roma e se il fascismo non fosse andato al potere. Ora, alcune tra queste persone che, tra detenzione preventiva e processo, attesero circa 4 anni in carcere, hanno contratto, ad esempio, la tubercolosi; di conseguenza, non comprendo perchè non si debba riconoscere loro il diritto ad una riparazione per l'ingiusto trattamento subito in conseguenza del turbamento verificatosi nella situazione legale del Paese, in seguito all'avvento del fascismo al potere.

Queste sono le ragioni per le quali ritengo che l'approvazione, della prima parte almeno dell'articolo 2, costituisca un atto di giustizia.

G I A N Q U I N T O . In verità, esaminando attentamente tale norma, mi pare che la fattispecie ivi prevista sia un po' diversa da quella alla quale ha accennato il relatore, perchè nell'articolo non si tratta di un'attività svolta prima del 28 ottobre e per la quale sia stata pronunciata una sentenza di condanna anteriormente a tale data, ma si tratta di un'attività, svolta anteriormente alla marcia su Roma, per la quale è stata pronunciata una sentenza di condanna posteriormente a tale data.

Non ripeterò le osservazioni formulate dal senatore Busoni, che sono storicamente esat-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)51^a SEDUTA (2 febbraio 1961)

te, ma vorrei aggiungere che in quel periodo non si effettuava soltanto un'opera di intimidazione e di violenza nei confronti dei giurati di Corte d'assise, ma si arrivava perfino a organizzare azioni violente e spedizioni punitive contro i difensori degli imputati.

B U S O N I . Tutto ciò è esatto, tant'è vero che l'avvocato Marchetti, difensore di Bugatti, morì a Siena in seguito alle bastonate ricevute dai fascisti.

G I A N Q U I N T O . Il giudice, infatti, aveva ben poca libertà di decisione, perchè durante tutti questi processi erano presenti, nelle aule giudiziarie, gli squadristi.

La situazione sta in questi termini, e pertanto coloro che, per attività svolte precedentemente, sono stati colpiti da sentenze di condanna dopo la marcia su Roma, si trovano nella stessa situazione di coloro che sono stati colpiti da sentenza dopo la marcia su Roma, per attività svolte posteriormente al 28 ottobre 1922.

T U P I N I . Si tratta di due situazioni diverse!

B U S O N I . Personalmente, non ho nulla da chiedere, ma posso dichiarare di essere stato arrestato nell'aprile del 1921 e di avere subito il processo nel 1924: ottenni però, fortunatamente, di uscire subito dal carcere, avvalendomi dei quattro anni dell'indulto che nel frattempo era stato promulgato. Non avrei dovuto essere condannato, ma il fascio di Firenze aveva emesso un ordine del giorno col quale si imponeva particolarmente la mia condanna, perchè ero allora segretario della Federazione giovanile socialista toscana. Nei miei confronti, pertanto, si faceva una questione politica che esulava dai dati di fatto; fortuna volle che subito dopo il processo potessi uscir di carcere, avvalendomi dell'indulto al quale ho già accennato.

Personalmente, ripeto, non ho nulla da chiedere, ma vi sono alcune persone, come ad esempio, Quirino Cecchi, che hanno contratto la tubercolosi in seguito all'ingiusta condanna che è stata loro inflitta. Nell'aula

della Corte di assise erano infatti presenti le squadre fasciste, che avevano avuto l'ordine di farci condannare e che, non tanto con la loro presenza, quanto con le azioni esplicate al di fuori dell'aula presso i singoli giurati, avevano creato uno stato di intimidazione senza il quale, probabilmente, gran parte dei processati sarebbe stata assolta. Si determinò, quindi, una situazione di ingiustizia, che bisognerebbe riconoscere e che sarebbe doveroso riparare; ritengo che, approvando la prima parte dell'articolo 2, si otterrebbe tale risultato, rimanendo nella perfetta regola della legalità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 2.

(Non è approvato).

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:

« Un assegno annuo a carico dello Stato è pure attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'articolo 1 della presente legge nonchè ai familiari di coloro che, anche anteriormente al 28 ottobre 1922 caddero per opera di elementi fascisti o la cui morte comunque fu determinata dalla opposizione al fascismo ».

S C H I A V O N E , *relatore*. Come è già stato rilevato, una parte della norma riproduce la legge preesistente, mentre dalle parole « nonchè ai familiari » in poi, è innovativa.

Comunque, la questione si ripropone negli stessi termini di prima: se, cioè, sia accettabile o meno il concetto di un riconoscimento nei confronti di fatti avvenuti prima del 28 ottobre 1922.

A mio avviso tale concetto è in contraddizione col titolo stesso della legge che si intende modificare, e di conseguenza sono contrario all'approvazione dell'articolo 3

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)51^a SEDUTA (2 febbraio 1961)

B U S O N I . Dichiaro che per nostra parte siamo favorevoli all'approvazione dell'articolo 3, perchè riteniamo che coloro che furono assassinati prima del 28 ottobre 1922, ad opera dei fascisti, i quali agivano in base al preciso mandato di assassinare determinate persone, siano da considerare vittime dirette della violenza fascista. Di conseguenza, non vi dovrebbe essere alcuna titubanza da parte nostra nel concedere un beneficio alle poche persone che sono rimaste in vita, perchè si tratterà al massimo di qualche vedova, non potendovi ovviamente essere ancor oggi figli minorenni.

Si tratta, pertanto, a nostro avviso, di un atto di doverosa riconoscenza, che il Parlamento italiano sarebbe tenuto a compiere.

P E S S I . Già nella seduta precedente avevamo dichiarato di essere d'accordo sulla dizione dell'articolo 3, poichè riconosciamo che i caduti ivi considerati hanno dato la vita per la lotta contro il fascismo e per la Patria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(Non è approvato).

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito con il seguente:

« Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia sono considerati utili, per sè e per i familiari superstiti, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia o all'estero nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96. I contributi relativi sono a carico dello Stato ».

Comunico agli onorevoli colleghi che il Governo, per i motivi esposti dall'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4, del seguente tenore:

« L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito con il seguente:

» Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia, o all'estero, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato ».

S C H I A V O N E , *relatore*. Mi dichiaro senz'altro favorevole a tale emendamento sostitutivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

« I titolari di assegno vitalizio di benemerenza concesso a norma della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermità, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

(È approvato).

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A questo punto, come ho accennato in principio, proporrei di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-bis:

» Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo, sulle

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)51^a SEDUTA (2 febbraio 1961)

domande per la concessione degli assegni di cui all'articolo 1 e 2 è ammesso ricorso alla Corte dei conti » ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 5-*bis* del quale è stata testè data lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo:

« Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenzza previsto dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, è riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulta che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi ».

Informo gli onorevoli colleghi che i senatori Pessi, Pellegrini, Caruso, Cerabona, Busoni e Sansone hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al termine dell'articolo, il seguente comma:

« Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenzza è assicurato il diritto di godimento dell'assistenza medica e farmaceutica al pari dei mutilati e invalidi di guerra ».

S C H I A V O N E , *relatore*. Sono pienamente favorevole all'approvazione di questo comma aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Pessi ed altri.

(È approvato).

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio notare agli onorevoli

senatori che, dal punto di vista formale, l'articolo in esame contiene un'inesattezza, perchè, dato che all'inizio, come premessa, si menziona la legge 10 marzo 1955, n. 96, logicamente, alla quinta riga, le parole: « della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni » devono essere eliminate.

Si tratta, ripeto, di una questione puramente formale.

Inoltre, avendo la Commissione approvato già un articolo 8-*bis*, alla legge del 10 marzo 1955, n. 96, sarebbe ora opportuno precisare che l'articolo aggiuntivo in discussione è l'8-*ter*.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento approvato, e con le modificazioni suggerite dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

P E S S I . Proporrei, insieme ai colleghi Pellegrini, Caruso, Cerabona, Busoni e Sansone, a tal punto, di inserire un'articolo aggiuntivo 6-*bis*, già accettato dal Governo, del seguente tenore:

« È soppresso l'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96 ».

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio notare che, in sede di coordinamento, tale articolo aggiuntivo andrebbe inserito tra l'articolo 1 e quello che fino ad ora era l'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 6-*bis* proposto dai senatori Pessi, Pellegrini, Caruso, Cerabona, Busoni e Sansone e di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Art. 7.

Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, e successive modificazioni, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)51^a SEDUTA (2 febbraio 1961)

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quali sono le « successive modificazioni? »

S C H I A V O N E , *relatore*. Si tratta di una legge del 1955 e di una del 1956, riguardanti entrambe gli antifascisti. In realtà non vi sono modificazioni successive, per cui l'espressione si può sopprimere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7, del quale ho già dato lettura, con la soppressione delle parole: « e successive modificazioni ».

(È approvato).

La Commissione finanze e tesoro, nel suo parere sul provvedimento in esame, ci ha suggerito la aggiunta, a questo punto, di un articolo 8, del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione delle norme concernenti modifiche alla legge 14 agosto 1960, n. 826, relativa alle tasse speciali dei contratti di borse su titoli e valori stabilite dalla tabella A. allegata alla legge 10 novembre 1954, numero 1079 ».

T U P I N I . Per ragioni di forma, mi permetto di suggerire la sostituzione delle parole: « derivante dall'attuazione » con le altre: « per l'attuazione »

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro, quale risulta con la modifica suggerita dal senatore Tupini.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rivolgo preghiera alla Commissione di voler esaminare il più sollecita-

mente possibile gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge: « Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

P R E S I D E N T E . Vi sono circa trenta emendamenti. Se per avventura la Commissione non si trovasse d'accordo su tali emendamenti, il disegno di legge dovrebbe essere discusso senz'altro in Assemblea. È meglio condurre prima un esame approfondito per evitare questa eventualità, e per accertare se vi è la possibilità di tornare a discuterlo in Commissione.

G I A N Q U I N T O . Sarebbe un'ottima cosa.

P E S S I . Anche noi ci riserviamo di presentare emendamenti

B U S O N I . Quando si decise di rimettere il provvedimento in Aula, si stabilì che, per accelerare la procedura, il nostro Gruppo si riservava di discutere in Aula la seconda parte del provvedimento, per la quale presentiamo ora dodici emendamenti.

Possiamo però far conoscere fin d'ora gli emendamenti al relatore, in modo che possa esaminarli congiuntamente agli emendamenti presentati dal Governo, per poi riferire.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alberti ed altri: « Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'Ospedale principale di Tripoli » Vittorio Emanuele III » e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia » (620)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alberti ed altri: « Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale del-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)51^a SEDUTA (2 febbraio 1961)

l'Ospedale principale di Tripoli " Vittorio Emanuele III " e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia ».

Ricordo alla Commissione che nel corso di una passata seduta la discussione era stata rinviata per consentire al relatore e al Governo l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio.

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo, effettuati gli opportuni accertamenti, è senz'altro favorevole all'approvazione del provvedimento in esame

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale dell'Ospedale principale di Tripoli « Vittorio Emanuele III » eretto in ente morale con regio decreto 21 novembre 1938, n. 2280, ed a quello del Consorzio generale antitubercolare per la Libia istituito con decreto del Governo della Libia del 2 settembre 1937, assunto prima della cessazione del funzionamento del Governo della Libia ed in servizio presso i predetti enti e gli organi tecnici da essi dipendenti, alla data del 29 marzo 1955, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, terzo e quarto comma, 23, primo comma, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

(È approvato).

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere l'inquadramento nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal de-

creto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal personale di cui al precedente articolo 1, rispettivamente al Ministero degli affari esteri, da parte del personale amministrativo e al Ministero della sanità, da parte del personale sanitario.

(È approvato).

Art. 3.

Gli inquadramenti nelle predette Amministrazioni sono disposti, anche in soprannumero, con decreti del rispettivo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con effetto dal 29 marzo 1955.

Eventuali interruzioni di servizio successive al 29 marzo 1955 saranno considerate come avvenute per licenza senza assegni ed il personale che si trovasse ancora in tale posizione alla entrata in vigore della presente legge dovrà essere richiamato in servizio con effetto dalla data della decisione di cui al presente articolo 3.

Per un errore materiale, di palmare evidenza, le ultime parole dell'articolo: « di cui al precedente articolo 3 », vanno sostituite con le altre: « di cui al primo comma del presente articolo ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale che abbia ottenuto l'inquadramento di cui al precedente articolo può, in relazione alle esigenze dei servizi e quando ciò sia ritenuto opportuno, continuare nella sua ulteriore permanenza in servizio presso gli Enti di provenienza. Il personale inquadrato nel Ministero della sanità ri-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)51^a SEDUTA (2 febbraio 1961)

marrà a disposizione del Ministero degli affari esteri nella posizione di comando.

Al predetto personale per la durata di tale servizio è attribuito il trattamento spettante ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 16 maggio 1956, n. 496.

(È approvato).

Art. 5.

Al personale degli Enti di cui all'articolo 1 è data facoltà di chiedere, nel termine perentorio di un anno dalla comunicazione dell'emissione del decreto di cui all'articolo 3, la regolarizzazione, presso l'Istituto della previdenza sociale e, per il personale sanitario, presso gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, della propria posizione assicurativa, per il periodo dalla data di assunzione alle dipendenze degli enti di appartenenza a quella di inquadramento tra il personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

La sistemazione contributiva sarà interamente a carico del personale interessato di cui al precedente comma con il pagamento dei contributi nella misura in vigore alla epoca a cui si riferiscono maggiorati degli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari